



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni De Marco	Presidente
dott. Giuseppe Lo Presti	Giudice
dott. Fabrizio Di Sano	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **861/2023** promossa da:

██████████, nato a ██████████ il ██████████, c.f. ██████████,
██████████, domiciliato in LARGO DEI NORMANNI, 36 98066 PATTI, rappresentato
e difeso dall'avv. LONGO ELENA, c.f. ██████████, come da procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI
GOTTO, c.f. ██████████**

RESISTENTE CONTUMACE

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso del 27/6/2023 ██████████ riassumeva la causa innanzi a questo Tribunale a seguito del decreto del 9/6/2023 con cui la Corte d'Appello di Messina aveva declinato la propria competenza in relazione al reclamo proposto dal primo avverso il decreto di inammissibilità del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 20/1/2023. Reiterava le deduzioni e le difese esposte nel corpo del reclamo, integralmente riportato, e quindi la sussistenza delle condizioni richieste dagli artt. 68 e ss. d.lgs. 14/2019 per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, stante l'assenza della colpa grave nella causazione del sovraindebitamento e tenuto conto, di contro, della mancata valutazione da parte degli istituti finanziatori cui il ██████████ si era nel tempo rivolto del merito creditizio di quest'ultimo. Chiedeva, quindi, di accogliere il ricorso, con contestuale adozione delle misure protettive del patrimonio per tutta la durata della procedura.

Ritiene il Collegio che, a fronte della riassunzione della causa ad opera dell'odierno ricorrente, debba essere proposto regolamento d'ufficio di competenza ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c., nonché 29, co. 2, d.lgs. 14/2019 (implicitamente richiamato dall'art. 65, co. 2, d.lgs. 14/2019).

Ritiene, infatti, questo Collegio, a differenza di quanto statuito dalla Corte d'Appello di Messina e parimenti condiviso dall'odierno ricorrente (che ha riassunto in sua conformità il giudizio innanzi a questo Tribunale, nonostante l'originaria proposizione del reclamo “*ex art. 50 Dlgs 14/19 s.m.i. dal Dlgs 83/2022 Come richiamato dall'art. 70 CCIP*” – cfr. intestazione del reclamo riprodotto nel corpo del ricorso in riassunzione), che la competenza a decidere sul reclamo proposto avverso il decreto di inammissibilità ex art. 70, co. 1, d.lgs. 14/2019 spetti alla Corte d'Appello e non al medesimo Tribunale adito dal sovraindebitato, sia pure in composizione collegiale.

È noto a questo Ufficio che sulla specifica questione la Corte di Cassazione è già stata adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. per effetto dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale della Corte d'Appello di Firenze del 20/6/2023. Non consta, invece, ad oggi l'adozione di un provvedimento definitivo sulla questione sottoposta. Cionondimeno, anche per ragioni di economia processuale, intende questo Collegio procedere alla rimessione degli atti alla Suprema Corte direttamente ai sensi dell'art. 47 c.p.c. piuttosto che mediante analogo rinvio ex art. 363 bis c.p.c., atteso che, laddove questo fosse deciso nel senso prospettato in questa sede, ciò implicherebbe la necessità (in applicazione del principio di diritto espresso) di rimettere nuovamente la questione alla Corte per la definizione della questione di competenza. Di contro, l'eventuale rigetto del conflitto di competenza in questa sede sollevato (in ragione della ritenuta spettanza della cognizione controversa al Tribunale in composizione collegiale, in luogo della Corte d'Appello) consentirebbe senz'altro la definizione nel merito della causa.

Ciò premesso, si osserva che le argomentazioni spese in favore della ritenuta competenza del Tribunale in composizione collegiale (richiamate dalla Corte d'Appello di Messina e sulle quali in questa sede non è necessario indugiare, anche in considerazione della già avvenuta rimessione della questione alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.) non appaiono condivisibili e che, piuttosto, l'impianto normativo complessivamente ricavabile dal codice della crisi deponga per la competenza riservata alla Corte d'Appello.

Assunta, infatti, la reclamabilità del decreto di inammissibilità in questione (sulla scorta della considerazione per cui questo può trascendere meri profili di rito e, dunque, fondarsi anche su ragioni afferenti al merito dei presupposti di accesso all'istituto – cfr., a tal proposito, sia il decreto della Corte d'Appello di Messina che, sul punto, Trib. Ferrara, 2 marzo 2023), l'art. 70 d.lgs. 14/2019 e, più in generale, l'art. 65, co. 2, d.lgs. 14/2019 non lasciano adito a dubbi circa l'individuazione del Giudice competente a decidere sull'impugnazione proposta.

Che la competenza si radichi in capo alla Corte d'Appello deriva, anzitutto, proprio dal fatto che, analogamente al provvedimento di rigetto dell'omologa (che, peraltro, inerisce anche profili di “ammissibilità giuridica” – cfr. art. 70, co. 7, d.lgs. 14/2019), anche il decreto di inammissibilità, per quanto dianzi esposto, può avere ad oggetto determinazioni inerenti il merito della domanda di accesso, sicché il reclamo avverso lo stesso non può non sussumersi (direttamente) nell'ambito applicativo dell'art. 70, co. 12, d.lgs. 14/2019, che recita: “*Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50*”.

In ogni caso, pur volendo prescindere dal superiore riferimento normativo e, dunque, pur muovendo dal presupposto dell'assenza di una disciplina direttamente riferibile all'impugnazione *de qua*, torna applicabile la norma generale dettata per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e, cioè, l'art. 65, co. 2, d.lgs. 14/2019, che rinvia alla disposizioni del titolo III “*in quanto compatibili*”, tra cui dunque, l'art. 47, co. 5 (relativo al decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo di cui al precedente comma 4), l'art. 50, co. 2 (che, in materia di liquidazione giudiziale, riserva alla Corte d'Appello la cognizione afferente al relativo reclamo), e l'art. 51 (che assegna sempre alla Corte d'Appello la competenza a decidere sul reclamo proposto contro “*la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale*”).

Il quadro normativo dianzi richiamato, quindi, secondo questo Collegio conferma la scelta del legislatore di rimettere alla Corte d'Appello la competenza a decidere contro i provvedimenti con cui il Tribunale denega (rigettando o dichiarando inammissibile la relativa domanda) l'accesso allo strumento di superamento della crisi (dell'imprenditore e non), con la conseguenza che anche nel caso di specie deve affermarsi la competenza che, con la statuizione da questo Collegio non condivisa, la Corte d'Appello di Messina ha declinato in favore dell'intestato Tribunale.

In coerenza a quanto finora esposto, dunque, il Collegio propone regolamento d'ufficio di competenza e, per l'effetto, dispone ai sensi dell'art. 47 c.p.c. la rimessione del fascicolo d'ufficio alla Corte di Cassazione per la risoluzione del sollevato conflitto.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 861/2023, ogni altra istanza ed eccezione allo stato disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara la propria incompetenza sul ricorso proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, richiede regolamento d'ufficio, disponendo la rimessione del fascicolo d'ufficio alla Corte di Cassazione.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 5/1/2024

IL GIUDICE RELATORE

dott. Fabrizio Di Sano

IL PRESIDENTE

dott. Giovanni De Marco